



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Ill.mo Prefetto di Roma

Oggetto: Richiesta di adozione della misura di straordinaria e temporanea gestione del contratto di affidamento dei servizi di supporto alle attività amministrative e di governo della Azienda USL Roma C, stipulato con il Consorzio Sociale Coin Società Cooperativa sociale, con sede in Roma, Via Enrico Giglioli n. 54. – Valutazione ai sensi dell'art. 32, comma 1, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014.

LETTI gli atti relativi alla procedura in oggetto;

RILEVATO che

- con nota del 23 gennaio 2015, la AUSL Roma C ha rappresentato a questa Autorità la problematica relativa al Consorzio Coin, aggiudicatario del contratto avente ad oggetto i servizi di supporto alle attività amministrative e di governo presso l'Azienda sanitaria;
- che nei confronti del predetto contraente è stata già disposta la proroga di trenta giorni del richiamato contratto, scaduto il 31 dicembre 2014;
- la Prefettura di Roma, in data 17 dicembre 2014, ha emesso un provvedimento interdittivo nei confronti del Consorzio sociale Coin Società Cooperativa sociale;
- con nota del 19 gennaio, il Consorzio COIN, tenuto conto dell'imminente scadenza della proroga, ha chiesto alla stazione appaltante di valutare l'eventualità di affidare il rapporto contrattuale direttamente alle cooperative esecutrici del servizio;
- la AUSL Roma C ha manifestato la volontà di aderire a questa proposta, al fine di garantire la continuità del servizio, nelle more dell'esperimento della procedura di gara volta all'individuazione del nuovo affidatario;

CONSIDERATO che

- nel caso di specie sussistono tutti i presupposti per disporre la misura della straordinaria e temporanea gestione del contratto in questione, tenuto conto del fatto che la *ratio* della norma, secondo quanto disposto dall'art. 32, comma 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è proprio quella di garantire la continuità di servizi indifferibili e la salvaguardia dei livelli occupazionali;
- l'art. 32, comma 10 dispone, infatti, l'applicabilità delle misure straordinarie ivi previste nel caso in cui sia stata emessa dal prefetto un'informazione antimafia interdittiva e sussista l'urgente



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

- necessità di assicurare il completamento dell'esecuzione del contratto ovvero la sua prosecuzione al fine di: a) garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela dei diritti fondamentali; b) salvaguardare i livelli occupazionali c) tutelare l'integrità dei bilanci pubblici;
- la *ratio* della norma risiede nel contemperamento dell'esigenza di impedire ogni possibile prosecuzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell'esecuzione del contratto e della necessità di arginare le ripercussioni negative sul piano economico e sociale;
 - l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip presso il Tribunale di Roma, dott.ssa Flavia Costantini, in data 28 novembre 2014, nell'ambito del procedimento penale n. 30546/10 R.G.N.R., ricostruisce con assoluta chiarezza l'attività illecita posta in essere da un sodalizio organizzato secondo il vincolo associativo e per i fini di cui all'art. 416 bis., che è intervenuto massivamente nel settore degli appalti pubblici, e dei rifiuti in particolare, mediante una multiforme penetrazione nella pubblica amministrazione locale, agevolata da una diffusa attività corruttiva;
 - in tale contesto, Salvatore Buzzi è organo apicale di un'articolazione di Mafia Capitale e, nel contempo, titolare di ruoli di gestione e controllo di cooperative attraverso le quali viene realizzata l'attività del sodalizio nel settore economico, con specifico riguardo ai rapporti con la pubblica amministrazione;
 - tra le suddette cooperative è espressamente annoverato anche il Consorzio Sociale Coin Società Cooperativa sociale presso il quale Buzzi, come si legge nella richiamata ordinanza, è componente dell'organo di gestione fin dal 1995;
 - l'indiscusso ruolo apicale rivestito da Buzzi in seno all'organizzazione, la sua propensione a delinquere, la sua costante e diretta collaborazione con Carminati e la gravità dei fatti ricostruiti nell'ordinanza di custodia cautelare, che lo vedono direttamente coinvolto, sono tutti elementi tali da giustificare di per sé la proposta della più grave misura del commissariamento di cui al comma 1, lettera b) dell'art. 32, d.l. n. 90/2014;
 - peraltro, si evidenzia che, in linea generale, sulla base di un'interpretazione sistematica delle disposizioni relative alla informazione interdittiva antimafia e nell'ottica di utilizzare un criterio uniforme nei confronti delle imprese raggiunte dal provvedimento, non sussistendo, in tali casi, elementi oggettivi per parametrare e differenziare la gravità dei fatti che hanno dato luogo al provvedimento prefettizio, l'unica misura efficace deve ritenersi quella della temporanea e straordinaria gestione sopra richiamata;

CONSIDERATO, altresì, che

- nel caso di specie, il provvedimento di cui alla presente richiesta è motivato dalla urgente necessità di assicurare la prosecuzione di un servizio indispensabile per l'erogazione del servizio pubblico sanitario e, nel contempo, per la salvaguardia dei livelli occupazionali;



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

- competente ad emettere il provvedimento suindicato è, ai sensi del dell'art. 92, comma 2 bis, secondo capoverso, del d.lgs. n. 159/2011, il prefetto di Roma che ha emesso l'informazione interdittiva;
- nell'ambito della procedura delineata dal più volte citato art. 32, comma 10, al Presidente dell'Autorità non è formalmente riconosciuto un autonomo potere di proposta nei confronti del prefetto ma il mero diritto di essere informato;
- il Presidente, la cui partecipazione all'iter procedimentale è normativamente prevista, può prestare, peraltro, il proprio apporto collaborativo al prefetto, presentandogli una propria valutazione ai fini dell'applicazione delle misure di cui all'art. 32;

SI PROPONE

al Prefetto in indirizzo di adottare la più grave misura prevista dall'art. 32, comma 1, lett. b), del d.l. n. 90/2014, e cioè la straordinaria e temporanea gestione del contratto di affidamento dei servizi, di supporto alle attività amministrative e di governo della Azienda USL Roma C, stipulato con il Consorzio Sociale Coin Società Cooperativa sociale, con sede in Roma, Via Enrico Giglioli n. 54, attraverso la nomina di uno o più amministratori straordinari, cui attribuire *ex lege* tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell'impresa, contestualmente sospendendo quelli degli altri organi sociali, ai sensi del comma 3, del medesimo art. 32, limitatamente alla completa esecuzione del suddetto contratto.

Roma, 5 febbraio 2015.

Raffaele Santone